

Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 4/2024

Criminal Justice Observatory n. 4/2024

Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe

Abstract [It]: il presente numero contiene il massimario delle più rilevanti sentenze depositate dalle giurisdizioni superiori, nonché le novità legislative nell’ambito della giustizia penale dell’ultimo trimestre 2024.

Abstract [En]: *This issue contains the summary of the most relevant sentences filed by the Higher Courts, as well as the legislative innovations in the field of criminal justice in the last quarter of 2024.*

Parole chiave: procedura penale – giurisprudenza – novità normative

Keywords: *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

Sommario: **1.** Premesse. – **2.** Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. – **3.** Le sentenze più significative della Corte di Giustizia. – **4.** Le pronunce della Corte costituzionale. – **5.** La giurisprudenza della Corte di cassazione. – **6.** Le principali novità normative.

1. Premesse.

Negli ultimi due anni la giustizia penale è stata oggetto di vari interventi normativi: alle riforme più incisive — qual è, ad esempio, la c.d. “Cartabia” — si accompagnano, con una certa continuità, modifiche mirate, sicché diventa sempre più difficile ricomporre il “mosaico” del processo penale.

L’ipertrofia legislativa, inoltre, incide sulla tenuta sistematica del codice di rito che — oltre a rendere difficoltosa la ricostruzione normativa degli istituti novellati — sovente impone un intervento nomofilattico della Corte di cassazione: il lettore noterà, allora, come anche nell’ultimo trimestre vi sono stati molteplici interventi delle Sezioni Unite in materia processuale.

A ciò bisogna aggiungere, poi, la produzione giurisprudenziale delle sezioni semplici, nonché delle Corti sovranazionali.

Quanto ai recenti interventi del legislatore, tre diversi provvedimenti hanno introdotto modifiche in tema di misure precautelari, processo minorile e braccialetto elettronico.

Il 23 dicembre 2024, inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo con il quale si è inteso rafforzare la presunzione di innocenza, estendendo il divieto alla circolazione degli atti processuali non più coperti dal segreto anche all'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p.

Si segnala, altresì, il disegno di legge per l'armonizzazione legislativa dei reati contro il maltrattamento degli animali, di cui in questa sede se ne riportano gli elementi essenziali, benché esso non sia stato ancora approvato in via definitiva.

A livello sovranazionale, invece, sono state selezionate le sentenze più significative della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento, solo per questo numero, alle pronunzie che hanno riguardano lo Stato italiano. Desta particolare interesse, inoltre, la recente sentenza resa della Grande Camera della Corte di Giustizia Europea in tema di trattamento dei dati personali e indagini penali; un tema, questo, estremamente attuale.

Al vasto panorama giurisprudenziale della Corti superiori, vanno aggiunte sei interessanti sentenze della Corte costituzionale; sono state vagliate, inoltre, le sentenze della Corte di cassazione, tanto nella sua più autorevole composizione quanto delle sezioni semplici, su temi estremamente eterogenei: dalla rescissione del giudicato alle intercettazioni, dalla rinnovazione istruttoria al *ne bis in idem*, ai sequestri.

L'Osservatorio ospita anche il contributo di Filippo Lombardi dal titolo "*Il regime intertemporale con riguardo alla circolazione delle intercettazioni tra procedimenti diversi: i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020*", ossia un commento alle recenti Sezioni Unite in tema di intercettazioni.

Delineate le principali novità di questo numero non ci resta, dunque, che volgere lo sguardo — per usare un'espressione del Professor Franco Cordero — alla «*clinica giurisprudenziale... perché è lì che vivono i codici*».

Valentina Valenti

(Responsabile dell'Osservatorio)

2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1) CEDU, Sez. I, 10 ottobre 2024, Varvara c. Italia.

Equa soddisfazione – confisca in violazione dell'art. 7 e dell'art. 1. Prot. 1 – danno materiale per l'indisponibilità del terreno dopo la confisca.

Lo Stato deve restituire i beni confiscati in violazione dell'art. 7 e dell'art. 1, Prot. 1 nonché provvedere al risarcimento del danno materiale subito (la pronuncia costituisce evoluzione del ben noto contenzioso intervenuto sulla confisca urbanistica).

2) CEDU, Sez. I, 17 ottobre 2024, Cesarano c. Italia.

Reato punito con l'ergastolo – impossibilità celebrazione rito abbreviato – pena illegale – esclusione.

Non viola l'art. 7 CEDU la mancata sostituzione dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena di trent'anni di reclusione, laddove la richiesta di giudizio abbreviato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. 20 novembre 2020, n. 341.

3) CEDU, Sez. I, 17 ottobre 2024, SM c. Italia.

Detenuto affetto da HIV – emergenza pandemica da COVID-19 – detenzione in carcere – violazione divieto trattamento inumano e degradante – esclusione.

Non sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU per non aver lo stato italiano concesso gli arresti domiciliari ad un detenuto affetto da virus HIV durante la pandemia da COVID -19. Tali misure alternative, ancorché raccomandate, non si traducono un obbligo generale per l'autorità nazionale di rilasciare ogni detenuto che versi in gravi condizioni. Pertanto, non si registra in capo all'autorità nazionale la mancata protezione della salute del detenuto che non sia stato sottoposto a sofferenze ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato di detenzione.

4) CEDU, Sez. I, 24 ottobre, Vasco e altri c. Italia.

Procedimento per applicazione delle misure di prevenzione – mancata imparzialità dell'autorità giudiziaria – mancata celebrazione in pubblica udienza – violazione art. 6 CEDU – sussistenza.

In tema celebrazione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, alla luce degli interessi sottesi e in considerazione degli effetti processuali nella sfera personale degli interessati, deve essere riconosciuta la possibilità di chiedere un'udienza pubblica dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello, pena la violazione dell'art. 6 CEDU.

I dubbi in merito all'imparzialità dei giudici possono essere oggettivamente giustificati quando due procedimenti abbiano lo stesso oggetto o quando le questioni di fatto, o di diritto, sottoposte al loro esame siano strettamente connesse. In tal senso viola l'art. 6 CEDU, per l'assenza di imparzialità dell'Autorità giudiziaria, la composizione del collegio di prevenzione, di cui faccia parte il magistrato che abbia partecipato al processo di cognizione a carico dei condannati.

5) CEDU, Sez. I, 7 novembre 2024, Larvogna c. Italia.

Immobilizzazione meccanica del detenuto al letto durante il suo ricovero coatto in un reparto di ospedale psichiatrico – permanenza della misura oltre il periodo necessario – violazione della dignità umana – trattamento inumano e degradante – sussistenza.

Il ricorso alla forza fisica nei confronti di un individuo privato della libertà personale, che non sia stata resa strettamente necessaria dalla condotta tenuta da quest'ultimo, sminuisce la dignità umana e costituisce una violazione del diritto sancito dalla 3 CEDU. La posizione di inferiorità e impotenza tipica dei pazienti rinchiusi negli ospedali psichiatrici richiede, inoltre, una maggiore vigilanza nella verifica del rispetto della Convenzione.

L'uso di misure di contenimento fisico sui pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici, nonché delle altre forme di misure coercitive — e non consensuali — nei confronti di pazienti con disabilità psicologiche o intellettuali negli ospedali e in tutti gli altri luoghi di privazione della libertà richiede che tali misure siano utilizzate come *extrema ratio*, quando la loro applicazione rappresenti l'unico mezzo disponibile per prevenire un danno immediato, o imminente, al paziente o ad altri. Il ricorso a tali misure deve essere commisurato a adeguate garanzie contro qualsiasi abuso, sì da dimostrare che i requisiti di estrema necessità e proporzionalità siano stati rispettati e che tutte le altre ragionevoli opzioni non sarebbero riuscite a contenere in modo soddisfacente il rischio di danno al paziente, o a terze persone. Inoltre, deve essere dimostrato che la misura coercitiva non sia stata prolungata oltre il periodo strettamente necessario.

Sotto il profilo procedurale, sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU per aver l'Autorità Giudiziaria italiana svolto un'indagine non completa nei confronti dei medici indagati per maltrattamento in danno del paziente, avendo disposto l'archiviazione nei loro confronti sulla base di una consulenza tecnica incentrata prevalentemente sul momento iniziale del contenimento.

6) CEDU, sez. I, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani c. Italia.

Equo processo – confisca – prescrizione del reato – presunzione d’innocenza – non violazione – principio di prevedibilità – violazione.

La confisca dei proventi di reato, anche in assenza di una condanna formale a causa dell’intervenuta prescrizione, non viola il principio della presunzione di innocenza, purché non si affermi esplicitamente che il procedimento penale avrebbe dovuto concludersi diversamente.

Sussiste la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, qualora la base giuridica per la confisca non fosse sufficientemente prevedibile al momento dell’ordine di confisca, a causa dell’incertezza giurisprudenziale.

7) CEDU, sez. I, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia.

Rispetto della vita privata – riservatezza della corrispondenza – inchiesta parlamentare – perquisizione e sequestro – mancanza di presupposti – assenza di garanzie – ricorso a un giudice terzo e imparziale – misure necessarie in una società democratica – violazione.

La perquisizione e il sequestro di documenti, inclusi i dati personali dei membri, effettuati nei locali dell’associazione massonica Grande Oriente d’Italia su ordine di una commissione parlamentare d’inchiesta violano l’Articolo 8 della Convenzione. L’applicazione di tali misure non è “conforme alla legge” né “necessaria in una società democratica” in mancanza di prove o sospetti ragionevoli di coinvolgimento dell’associazione nell’indagine, della portata ampia e indeterminata dell’ordine di perquisizione e della mancanza di garanzie procedurali sufficienti contro l’arbitrarietà.

3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia.

1) CGUE, GC, 4 ottobre 2024, C-548/21.

Rinvio pregiudiziale – trattamento dati personali – indagini penali – limiti – proporzionalità – interpretazione.

L’articolo 4, par. 1, lett. c), della Direttiva (UE) 2016/680 avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini

di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e alla libera circolazione di tali dati deve essere interpretato nel senso che esso non contrasta con la normativa nazionale che consente alle autorità competenti di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati in generale, se tale normativa: i) definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie di reati in questione; ii) garantisce il rispetto del principio di proporzionalità e assicura che l'esercizio di questa possibilità, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, sia soggetto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

Gli articoli 13 e 54 della Direttiva 2016/680, letti alla luce degli articoli 47 e 52, par. 1, della Carta di Nizza, contrastano con le norme nazionali che consentono alle autorità competenti, nell'ambito delle procedure nazionali applicabili, di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare senza informare la persona interessata dei motivi su cui si basa l'autorizzazione rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tali informazioni non sia più in grado di compromettere i doveri di tali autorità ai sensi della Direttiva.

4. Le pronunce della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 15 ottobre 2024, dep. 4 novembre 2024, n. 173.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – distanza minima obbligatoria – previsione *ex lege* del dispositivo elettronico – non fondatezza.

Nel caso in cui la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa risulti impraticabile – per ragioni di non fattibilità tecnica – con le modalità del braccialetto elettronico, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi. Sicché, in aderenza alle ordinarie regole di adeguatezza e proporzionalità, egli può sia aggravare la coercizione cautelare, sia disporre una misura più gradata.

2) Corte cost., 15 ottobre 2024, dep. 14 novembre 2024, n. 179.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento – mancata previsione dell'impossibilità di partecipazione al giudice da parte del giudice dell'udienza predibattimentale – fondatezza.

La decisione del giudice predibattimentale in ordine alla sussistenza, o meno, della ragionevole previsione di condanna è costituita sia dal complesso degli atti delle indagini preliminari sia dagli atti che confluiscono nel fascicolo per il dibattimento. La valutazione del compendio accusatorio implica un giudizio prognostico di tipo negativo sulla sostenibilità dell'accusa ovvero un giudizio sull'utilità del giudizio nella prospettiva di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, con un evidente rischio di condizionamento nel successivo giudizio dibattimentale. Conseguenza da ciò che la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello predibattimentale non sia sufficiente ad assicurare la garanzia del giusto processo, versandosi in una fattispecie in cui il pregiudizio all'imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata.

3) Corte cost., 25 novembre 2024, dep. 16 dicembre 2024, n. 200.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre – mancata previsione per il familiare che sia anche persona offesa dal reato – infondatezza.

Il mancato riconoscimento dell'esercizio della facoltà di astenersi dal testimoniare alla persona offesa dal reato, al contempo prossimo congiunto dell'imputato, non è irragionevole, né sproporzionata, e non lede la vita e l'unità della famiglia poiché tale previsione, da un lato, tiene conto del fatto che proprio la condotta offensiva dell'imputato – normalmente – incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall'altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre. La posizione del prossimo congiunto offeso dal reato non si differenzia da quella ordinaria dei testimoni sicché, nei suoi confronti, potrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 384, comma 1, c.p. nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, egli sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé medesimo o l'imputato da un grave e inevitabile nocimento alla libertà.

4) Corte cost., 29 ottobre 2024, dep. 18 dicembre 2024, n. 203.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – misure di prevenzione – infondatezza – precedente giurisprudenziale.

Il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell'interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – rappresenta, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni. Il mutamento, a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo alla quale il legislatore si è conformato, richiede ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate.

5) Corte cost., 25 novembre 2024, dep. 19 dicembre 2024, n. 208.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – giudizio abbreviato – mancata impugnazione – riduzione di un sesto – mancata previsione per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale e la non menzione – fondatezza.

Il giudice dell'esecuzione può concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena comminata era superiore ai limiti di legge che ne consentono la concessione.

6) Corte cost., 17 giugno 2024, dep. 19 dicembre 2024, n. 209.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – incompatibilità GIP – rigetto richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena – mancata previsione dell'incompatibilità a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale – infondatezza.

Ove la nuova richiesta del pubblico ministero si limiti alla modifica della pena nei confronti dello stesso imputato, per la stessa imputazione e sulla base dei medesimi elementi probatori, aderendo ai rilievi evidenziati dal giudice nel precedente decreto di rigetto, non grava più sul GIP l'obbligo di una nuova valutazione sull'esattezza della qualificazione giuridica, né sulla sufficienza degli elementi probatori, né sulla insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché già valutate in sede di rigetto della richiesta del pubblico ministero. L'unico compito decisorio che, in tal caso, residua al in capo al GIP attiene alla verifica dell'adeguatezza della nuova determinazione della sanzione rispetto alla gravità del fatto di reato, già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria.

5. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

1) Cass., Sez. Un., 30 maggio 2024, dep. 1 ottobre 2024, n. 36460.

Sospensione condizionale della pena concessa in presenza di causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione – revoca in sede esecutiva – legittimità – condizioni.

È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione.

2) Cass., Sez. Un., 18 aprile 2024, dep. 3 ottobre 2024, n. 36764.

Regime temporale – intercettazioni – procedimento diverso.

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all'art. 270 c.p.p. – così come modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 8 ottobre 2023, n. 137 – opera ove il procedimento nel quale siano state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

3) Cass., Sez. I, 11 luglio 2024, dep. 4 ottobre 2024, n. 36919.

Affidamento in prova terapeutico – soggetti liberi sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcolodipendenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza – questione di legittimità costituzionale – manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcolodipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

4) Cass., Sez. I, 28 giugno 2024, dep. 7 ottobre 2024, n. 37108.

Confisca allargata – opponibilità allo Stato dell’ipoteca iscritta su un immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo ritenuto partecipe di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa – esclusione.

In caso di confisca allargata, non è opponibile allo Stato l’ipoteca iscritta sul bene immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo, indipendentemente dalla buona fede dei suoi danti causa, intesa come mancanza di accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa.

5) Cass., Sez. IV, 3 luglio 2024, dep. 14 ottobre 2024, n. 37650.

Giudizio di cassazione – acquisizione di sentenze di merito irrevocabili che la parte non abbia potuto produrre in precedenza – possibilità – condizioni.

Nel giudizio di cassazione, è consentita l’acquisizione di sentenze di merito irrevocabili, che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, al solo fine di valutare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, contestato a taluno dei ricorrenti, sotto il profilo della sussistenza del numero minimo dei partecipanti.

6) Cass., Sez. IV, 23 maggio 2024, dep. 15 ottobre 2024, n. 37751.

Responsabilità da reato dell’ente – richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato – provvedimento di archiviazione disposto dal pubblico ministero nei confronti dell’ente – ordinanza di imputazione coatta emessa anche nei confronti dell’ente – abnormità – sussistenza – ragioni.

È abnorme, in quanto espressione di un potere legittimo, ma esplicito fuori dai casi normativamente consentiti, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato da parte del pubblico ministero, che abbia altresì archiviato in via autonoma il procedimento per la responsabilità amministrativa dell’ente, disponga l’imputazione coatta, oltre che con riguardo all’indagato, anche nei confronti dell’ente.

7) Cass., Sez. III, 12 settembre 2024, dep. 28 ottobre 2024, n. 39596.

Rinnovazione dibattimentale di primo grado – travisamento della prova – deducibilità per la prima volta in sede di legittimità – esclusione.

Il vizio di “contraddittorietà processuale” circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio – rilevante e decisivo – nel ragionamento del giudice onde evidenziarne l’eventuale e incontrovertibile distorsione. Grava sul ricorrente, in ossequio al principio di “autosufficienza del ricorso”, corroborare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti, essendo precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “*fumus*” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. È necessario, pertanto, individuare: a) l’atto processuale omesso o travisato; b) l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) provare la verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché l’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento gravato.

Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev’essere eccepita con il primo atto utile, essendo esclusa la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, se non nel caso di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e, pertanto, affetti da vizio intrinseco e derivante da una causa originaria.

8) Cass., Sez. V, 1 ottobre 2024, dep. 6 novembre 2024, n. 40763.

Possibilità di espletamento di nuove indagini e di acquisizione di nuove prove in grado di appello – ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge del decreto emesso dalla Corte di appello in base alle nuove acquisizioni – questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-*bis* e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-*bis* e 3, e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui non è escluso che la Corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove ed è limitata al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie.

9) Cass., Sez. Un., 27 giugno 2024, dep. 15 novembre 2024, n. 42125.

Successione nel tempo di leggi processuali – termine di comparizione nel giudizio di appello.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. introdotta con l'art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si applica alle impugnazioni proposte dal 1 luglio 2024.

10) Cass., Sez. V, 29 ottobre 2024, dep. 15 novembre 2024, n. 42163.

Impugnazioni – ricorso per cassazione – modalità di trattazione – celebrazione in forma cartolare non partecipata.

Ove il giudizio abbreviato di appello sia stato celebrato nelle forme della camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-*bis* del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il giudizio di legittimità instaurato mediante la proposizione del ricorso per cassazione – presentato dopo il 1 luglio 2024 — deve essere trattato con le forme della camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p., salva la facoltà delle parti di chiedere la trattazione camerale in presenza, tranne il caso in cui l'atto di appello sia stato limitato al solo trattamento sanzionatorio.

11) Cass., Sez. I, 11 ottobre 2024, dep. 18 novembre 2024, n. 42346.

Competenza territoriale – giudice di sorveglianza competente per la fase di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 – determinazione.

Il giudice di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 l. 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, è quello del luogo della sua effettiva esecuzione, pur se diverso dal giudice che ha emesso l'ordinanza *ex art.* 62 della legge citata, indicativa delle modalità esecutive di tale pena sostitutiva.

12) Cass., Sez. VI, 17 settembre 2024, dep. 25 novembre 2024, n. 42942.

Giudizio assolutorio – rinnovazione istruttoria in appello delle dichiarazioni rese incidente probatorio – obbligo motivazione rafforzata – sussistenza.

In caso di riforma di una sentenza assolutoria di primo grado, l'obbligo di una motivazione rafforzata in capo al giudice d'appello postula la rinnovazione della dichiarazione ritenuta decisiva. Di conseguenza, sussiste l'obbligo in capo al giudice di appello, a fronte di una sentenza assolutoria, di rinnovare la prova dichiarativa escussa in incidente probatorio, posto che la formazione e l'acquisizione probatoria segue le regole ordinarie del dibattimento. Ove la rinnovazione risulti impossibile, la riforma del giudizio assolutorio deve presentare, sulla base di ulteriori elementi acquisibili anche in virtù dei poteri *ex officio* di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., una motivazione rafforzata che sia idonea a compensare il sacrificio del contraddittorio.

13) Cass., Sez. Un., 11 luglio 2024, dep. 3 dicembre 2024, n. 44060.

Misure cautelari – assoluzione in primo grado – perdita dell'efficacia della misura – nuova misura cautelare a seguito di condanna in appello – rimedio esperibile – riesame.

Nel caso in cui all'imputato, già sottoposto ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace a seguito del suo proscioglimento nel giudizio di primo grado, venga applicata una nuova misura cautelare in carcere, l'impugnazione da esperire è l'istanza di riesame di cui all'art. 309 c.p.p.

Per “nuova misura”, impugnabile con il riesame cautelare, s'intende la misura emessa successivamente a quella originaria, del tutto autonoma dalla prima e da quest'ultima non condizionata. Fanno eccezione alla regola generale, con conseguenziale impugnazione nelle forme di cui all'art. 310 c.p.p.: a) l'appellabilità dell'ordinanza nell'ipotesi di proroga dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 305 c.p.p.; b) la rinnovazione della misura cautelare nell'ipotesi di cui all'art. 301, comma 1, c.p.p.; c) le ipotesi regolamentate nell'art. 307, comma 2, lett. a), b), c.p.p.; d) la circostanza di cui all'art. 307, comma 4, c.p.p.; e) i provvedimenti di aggravante dell'originaria misura cautelare.

14) Cass., Sez. V, 2 ottobre 2024, dep. 5 dicembre 2024, n. 44700.

Violazione divieto del *ne bis in idem* – deduzione per la prima volta in sede di legittimità – esclusione.

La violazione dell'art. 649 c.p.p. non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, poiché l'accertamento relativo all'identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti implica un apprezzamento storico-naturalistico che esula dal perimetro del sindacato della Corte di cassazione.

15) Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2024, dep. 10 dicembre 2024, n. 45262.

Estinzione del reato e decisione agli effetti civili – giudizio di rinvio per la sola qualificazione giuridica del fatto – applicabilità dell'art. 578 c.p.p. – sussistenza.

In caso di annullamento con rinvio per la sola qualificazione giuridica del fatto, la decisione agli effetti civili di cui all'art. 578 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui il giudice del merito ritenga sussistente il fatto di reato ascritto all'imputato – ancorché diversamente qualificato – e contestualmente dichiarare l'intervenuta prescrizione del delitto maturata dopo la condanna in primo grado, poiché la revoca delle statuizioni civili non può venir meno per il solo fatto che l'accertamento della responsabilità per un delitto sia stata oggetto di riqualificazione.

16) Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2024 – informazione provvisoria n. 14-2024.

Mandato d'arresto europeo – termini di impugnazione – decorrenza.

In tema di mandato d'arresto europeo esecutivo, con il quale si richiede la consegna della persona detenuta in carcere, il termine dei trenta giorni per la proposizione della rescissione del giudicato decorre dalla consegna del condannato.

17) Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2024 - informazione provvisoria n. 15-2024.

Dichiarazione di elezione di domicilio – ammissibilità dell'impugnazione – onere di allegazione – esclusione.

La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., abrogata dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

18) Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2024 — informazione provvisoria n. 18-2024.**Abnormità – rigetto richiesta incidente probatorio – sussistenza.**

È viziato da abnormità e, in quanto tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, primo periodo, c.p.p. motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, poiché si tratta di presupposti presunti per legge.

6. Le principali novità normative.

1) Legge 14 novembre 2024, n. 166, pubblicata in GU, serie generale n. 267 del 14 novembre 2024, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Il d.l. 16 settembre 2024 n. 131, così come risultante dal coordinamento con la legge di conversione, ha introdotto alcune modifiche nell'ambito del processo penale minorile.

Per quel che in questa sede interessa, per il tramite dell'art. 5 del d.l. in commento si completa il recepimento della Direttiva UE/2016/200 dell'11 maggio 2016, in tema di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Più in particolare, si modifica l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, rubricato “*Principi generali del processo minorile*”, mediante il riconoscimento dei diritti fondamentali preveduti dalla Costituzione, dall'articolo 6 TUE e dalla direttiva UE 2016/800.

Inoltre, viene inserito il nuovo art. 9-*bis*, rubricato “*Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale*”, con il quale si prevede la sottoposizione del minore, senza ritardo, a visita medica onde accertare lo stato di salute psico-fisico, i cui esiti vengono valutati in sede di interrogatorio, di raccolta delle prove e in relazione alle eventuali misure adottate – o da adottare – nei confronti del minore medesimo.

Si amplia l'assistenza all'imputato minorenni (art. 12), non più limitata alle sole figure genitoriali, ma estesa anche agli esercenti la responsabilità genitoriale diversi dai genitori. Inoltre, nel caso in cui non sia stato possibile identificare – e reperire – le già menzionate figure o queste risultino inidonee,

perché esse potrebbero compromettere il procedimento penale o entrare in contrasto con il preminente interesse del minore, l’Autorità Giudiziaria procedente informa il Presidente del Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Mediante l’introduzione degli artt. 12-*bis* e 12-*ter* viene colmato il *vulnus* informativo in merito all’enunciazione dei diritti di cui è titolare l’indagato e/o l’imputato minorenni. Con la prima disposizione si prevede, per il minore, il diritto di: a) informare l’esercente la responsabilità genitoriale e di essere assistito da quest’ultimo in ogni stato e grado del procedimento; b) ricevere una valutazione individuale della personalità e un trattamento specifico in base alle sue esigenze formative, educative, sanitarie, religiose e familiari; d) accedere ai programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale. Inoltre, la privazione della libertà personale, per il tempo strettamente necessario, deve svolgersi in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Tutte le informazioni concernenti i diritti difensivi devono essere illustrate con un linguaggio comprensibile, adeguato *all’età e alle capacità* del minorenni. Con l’art. 12-*ter*, recante “*Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale*”, si prevede che tali diritti vengano comunicati anche all’esercente la responsabilità genitoriale.

Ulteriori modifiche sono state apportate anche al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, mediante l’interpolazione dei diritti della Direttiva UE/2016/8500. È stato, altresì, modificato il comma 2, il primo periodo, a mente del quale si stabilisce come l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità debba favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Infine, è stato aggiunto l’art. 11-*bis* in relazione alle “*Informazioni relative alla detenzione*”.

2) Legge 18 novembre 2024, n. 171, pubblicata in GU, serie generale n. 276, del 25 novembre 2024, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.

La novella legislativa in esame introduce nel codice processuale penale alcune modifiche in tema di misure precautelari, con le quali si intende rafforzare la tutela degli esercenti la professione sanitaria dai fenomeni di violenza cui sono destinatari nello svolgimento delle loro funzioni.

A tal fine, è stato ampliato il catalogo dei reati di cui all'art. 380, comma 2, c.p.p. con l'introduzione, alla lettera *a)-ter*, del delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionale previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p.; con la previsione di cui alla lettera *a)-quater* è stato inserito il delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale.

In tema di arresto obbligatorio in differita, di cui all'art. 382-*bis* c.p.p., viene aggiunto il nuovo comma 1-*bis*, che i richiama i «*casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio*».

Da ultimo, è stato inserito il delitto di cui all'art. 635, comma 4, c.p. tra i casi di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 c.p.p.

3) Decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178, pubblicato in GU, serie generale n. 280, del 29 novembre, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”.

L'art. 7, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*”, modifica gli artt. 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito. In materia di provvedimenti *de liberate*, è previsto il controllo degli strumenti elettronici sotto il profilo della “fattibilità tecnica” ivi incluso quello più prettamente operativo.

Nelle disposizioni di attuazione e coordinamento del c.p.p. viene introdotto il nuovo art. art. 97-*ter*, intitolato “*Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice*”, con il quale si prescrive che per l'accertamento *de quo* la polizia giudiziaria debba verificare senza ritardo – e comunque entro quarantotto ore – l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e

ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

Gli esiti devono essere inoltrati, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore, all'A.G. precedente per le valutazioni di competenza ivi inclusa l'applicazione, financo congiunta, di misure cautelari ulteriori, anche maggiormente gradate.

4) Decreto legislativo 10 dicembre 2024 n. 198, pubblicato in GU 300 del 23 dicembre 2024, recante *“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*.

Con il decreto in commento il legislatore, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/343, ha inteso rafforzare la presunzione di innocenza. Il provvedimento legislativo si compone di due soli articoli, di cui il primo illustra le finalità perseguite.

L'art. 2, invece, interviene sull'art. 114 c.p.p. sotto due diversi profili: mediante la soppressione, al comma 2, della locuzione *“fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292”* e con l'introduzione del nuovo comma 6-ter.

Come noto, l'art. 114 c.p.p. stabilisce dei limiti alla pubblicazione e alla circolazione degli atti del processo; ai sensi del comma 2, per tutti gli atti non coperti più dal segreto il divieto di pubblicazione vige fino al momento della conclusione delle indagini preliminari ovvero fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Tale regola, per l'effetto delle modifiche in commento, vale anche per il provvedimento cautelare *ex art. 292 c.p.p.*, così come espressamente chiarito anche dal nuovo comma 6-ter.

5) Disegno di Legge n. 1308 recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*.

La proposta in esame, approvata dalla Camera dei Deputati in data 20 novembre 2024, è stata trasmessa al Senato della Repubblica in data 22 novembre 2024. Il testo intende introdurre modifiche al codice di procedura penale al fine di armonizzare la disciplina in tema di reati contro gli animali.

Orbene, al netto di eventuali emendamenti, l'art. 6 introdurrebbe alcune modifiche agli artt. 257, 322, 322-bis, 325 e 355 c.p.p. affinché anche gli enti e le associazioni possano rientrare nel novero

dei soggetti legittimati a proporre riesame, appello e ricorso cassazione avverso i provvedimenti di sequestro.

Il nuovo art. 260-*bis* c.p.p. riconoscerebbe il diritto, agli enti e alle associazioni, di ottenere l'affido definito degli animali oggetto di sequestro e/o confisca previo il versamento di una cauzione per ogni esemplare.

L'art. 544-*sexies* c.p.p. prevederebbe, inoltre, il divieto di abbattimento o di alienazione degli animali fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il regime intertemporale con riguardo alla circolazione delle intercettazioni tra procedimenti diversi: i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Nota a Cass., Sez. Un., 18 aprile 2024 (dep. 3 ottobre 2024), n. 3676.

Filippo Lombardi

Abstract [It]: L'art. 270 c.p.p., nel testo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 161 del 2019 e precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 105 del 2023, consentiva di utilizzare in altro procedimento le intercettazioni *aliunde* eseguite, purché esse avessero riguardo a reati per i quali fosse previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, o che rientrassero nell'elenco *ex art.* 266, comma 1, c.p.p. In seguito alle progressive modifiche dell'art. 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, il legislatore ha previsto che tale norma si applichi ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, su impulso della Quinta Sezione, hanno stabilito che il *dies a quo* appena indicato faccia riferimento al procedimento nel quale sono state autorizzate le intercettazioni e non a quello, diverso, nel quale si pretende di utilizzarle.

Abstract [En]: *Article 270 of the Code of Criminal Procedure, in the text following the entry into force of Legislative Decree no. 161 of 2019 and before the entry into force of Legislative Decree no. 105 of 2023, allows the interceptions aliunde carried out to be used in other proceedings, provided that they relate to crimes for which mandatory arrest is provided for in flagrante delicto, or which are included in the list under art—266, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Following the progressive amendments to Art. 9 of Legislative Decree no. 216 of 2017, the legislator has provided that this rule applies to proceedings registered after 31 August 2020. The United Sections of the Court of Cassation, at the instigation of the fifth Section, have established that the dies a quo*

just indicated refers to the proceeding in which the interceptions were authorized and not to the different one in which it is claimed to use them.

Parole chiave: Intercettazioni – procedimento diverso – utilizzabilità – regime intertemporale.

Keywords: *Interceptions – different procedures – usability – intertemporal discipline.*

Sommario: **1.** La vicenda giudiziaria e la questione di diritto. – **2.** Le modifiche al quadro normativo di riferimento e l'avvicinarsi delle discipline di carattere intertemporale. – **3.** Il contrasto giurisprudenziale sul regime intertemporale. – **4.** La decisione delle Sezioni unite. – **5.** Conclusioni.

1. La vicenda giudiziaria e la questione di diritto.

Con la sentenza annotata, le Sezioni unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di circolazione *extra-procedimentale* del compendio captativo di cui all' art. 270 del codice di rito.

In particolare, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato agli imputati le misure cautelari coercitive e interdittive in virtù della valutazione del compendio intercettivo disposto in un altro procedimento disposto nel 2018, scaturito dalla denuncia dalla persona offesa, con la quale quest'ultima aveva lamentato la consumazione di diversi reati in suo danno, prevalentemente fattispecie contro il patrimonio, la libertà morale, l'incolumità individuale e, da ultimo, in materia di armi.

Nel 2021 il P., a seguito dell'informativa di polizia giudiziaria, aveva iscritto una nuova *notitia criminis* per associazione per delinquere a carico, tra gli altri, della stessa persona offesa denunciante; nell'ambito di tale ultimo procedimento, inoltre, erano stati acquisiti gli esiti delle intercettazioni disposte nel primo procedimento.

Va subito evidenziato che il profilo della “diversità dei procedimenti” nella vicenda in commento è scevro da dubbi, in quanto la ben nota pronunzia delle Sezioni unite “Cavallo”¹ ha disinnescato il divieto di circolazione *extra-procedimentale* del materiale captativo quando i procedimenti – quello nel quale le operazioni di intercettazione sono state autorizzate e quello nel quale si pretende di adoperarle a fini dimostrativi – siano avvinti da un legame di connessione *ex art. 12 c.p.p.*, restando

¹ Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, dep. 2020, n. 51, con nota di A. INNOCENTI, *Le Sezioni Unite limitano l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la prova di reati diversi da quelli per cui sono state ab origine disposte*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2020, 7, 993 ss.

privo di rilievo il legame meramente investigativo di cui all'art. 371 c.p.p. per cui non ricorra questa connessione.

Nel caso di specie, conformemente a quanto statuito dal giudice della nomofilachia, in sede cautelare il giudice ha escluso l'ipotesi della medesimezza dei procedimenti, ma non ha potuto non dar conto di un altro profilo che attiene all'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nell'2018 in un "diverso" procedimento a valle instaurato con iscrizione della *notitia criminis* nell'anno 2021.

2. Le modifiche al quadro normativo di riferimento e l'avvicinarsi delle discipline di carattere intertemporale.

La norma cardine che disciplina l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti è, come noto, l'art. 270 c.p.p., disposizione che ha subito alcune rilevanti modifiche nel tempo. È opportuno soffermarsi sulle sue progressive interpolazioni e sulle normative transitorie previste a tale scopo dal legislatore, in quanto è proprio sul tenore lessicale dell'ultima di esse che si annidano i dubbi posti all'attenzione delle Sezioni unite².

Prima dell'intervento legislativo concretatosi nel d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 — convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 2020, n. 7 — la norma in parola prevedeva che «*i risultati delle intercettazioni non [potessero] essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali [fossero stati] disposti, salvo che [risultassero] indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*». La norma, in buona sostanza, prevedeva, di regola, l'inutilizzabilità dei risultati captativi in un altro procedimento e, quale eccezione, l'utilizzabilità degli stessi purché, dal punto di vista oggettivo-tipologico, essi avessero portata dimostrativa con riferimento ai reati annoverati dall'art. 380 c.p.p. e, dal punto di vista qualitativo, fossero assistiti dalla peculiare forza della "indispensabilità" per tale accertamento.

Successivamente il legislatore è intervenuto con il citato d.l. n. 161 del 2019 col quale ha posticipato, innanzitutto, l'efficacia delle norme introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 in tema di intercettazioni, prevedendo che le modifiche apportate alla materia si applicassero ai «*procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020*» anziché «*alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019*». Inoltre, ha modificato l'art. 270 c.p.p., in esame, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello della intensità dimostrativa che il prodotto captativo deve assumere.

² Cfr. sul punto, G. QUAGLIANO, *Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sul 270 c.p.p.: vecchi problemi e nuove norme*, in *Giur. It.*, 2024, 6, 1445 ss.

Sotto il primo versante la disposizione riportava (l'uso dell'imperfetto è d'obbligo in virtù della ulteriore modifica di cui si dirà appena più avanti), tra i reati per i quali avrebbe potuto operare la deroga al regime di inutilizzabilità, non soltanto quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ma anche quelli di cui all'elenco *ex art.* 266, comma 1, c.p.p.

Nella seconda prospettiva, affinché le intercettazioni potessero essere utilizzate in un altro procedimento non connesso, il legislatore, nel 2019, ha richiesto che esse fossero indispensabili per l'accertamento dei delitti appartenenti alle categorie menzionate, ma anche rilevanti a tali fini³.

Si tratta di requisiti che hanno reso più rigoroso il vaglio del giudice e hanno inteso restringere i margini operativi della deroga all'inutilizzabilità, in considerazione del fatto che, mentre l'indispensabilità rimanda al concetto della assoluta necessità – in chiave condizionalistica – di recuperare gli elementi investigativi per adoperarli a fini dimostrativi, la rilevanza sposta gli assetti sul versante della qualità probatoria, sicché in chiave prognostica i risultati devono caratterizzarsi per elevato spessore per l'attività dell'organo d'accusa e per l'accertamento dei reati.

Il giudice, quindi, deve verificare l'attitudine delle intercettazioni a incamerare elementi che siano non soltanto funzionali all'accertamento degli specifici delitti più volte menzionati, ma anche di rilievo a questi scopi⁴.

Tra le altre novità, con espresso riferimento alla modifica dell'art. 270 c.p.p., il legislatore ha opportunamente approntato una disciplina di diritto intertemporale prevedendo, all'art. 2 comma 8 del d.l. n. 161 del 2019, che la norma così come modificata si applicasse ai procedimenti penali iscritti dopo una specifica data, la quale – dopo l'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 ss.mm.ii. – è stata fissata al 31 agosto 2020, comunemente a tutte le altre modifiche riguardanti la stessa *sedes materiae*.

³In dottrina, si è evidenziata la sovrabbondanza, e dunque l'inutilità, del concetto di "rilevanza" rispetto a quello di "indispensabilità già adottato dal legislatore, siccome già assorbito da quest'ultimo o, comunque, sempre richiesto dall'ordinamento processuale al giudicante in sede decisoria; sul punto, si rinvia a C. MARTINI, *Il divieto di circolazione probatoria nel nuovo art. 270 c.p.p.: banco di prova per gli interpreti*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2023, p. 815 e ss; v. anche L. FILIPPI, sub *art. 270*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, tomo I, 2023, 3635; conf. L. CUSANO – E. PIRO, *Intercettazioni e videoregistrazioni*, Milano, 2020, 663.

⁴Sul piano motivazionale, le Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 270 c.p.p., sebbene richieda, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, il requisito della indispensabilità, non pone alcuna correlativa prescrizione in tema di motivazione. Quindi, la valutazione in ordine alla assoluta indispensabilità dei risultati delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, a norma dell'art. 270 c.p.p., può essere compiuta anche implicitamente dal provvedimento in cui tali elementi sono utilizzati, mediante l'attribuzione agli stessi di una specifica rilevanza ai fini della decisione adottata. La nozione di indispensabilità delle conversazioni intercettate ha pertanto un ampio oggetto di riferimento, sicché può riferirsi anche all'esigenza di acquisire riscontro alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e persino ai fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti (cfr. Cass., Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 5821; Cass., Sez. II, 18 febbraio 2015, n. 12625; Cass., Sez. II, 25 novembre 2005, dep. 2006, n. 2809; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 33968).

Anche in questo caso, come il lettore agevolmente noterà, il legislatore ha privilegiato, quale tecnica di individuazione del *dies a quo*, il riferimento alla data di iscrizione del procedimento penale anziché a quella di emissione del decreto autorizzativo ad opera del giudice.

Successivamente, la penna legislativa ha inciso nuovamente sul tessuto dell'art. 270 c.p.p., mediante l'eliminazione del sintagma «*e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 c.p.p.*»⁵: attualmente, dunque, la circolazione *extra-procedimentale* delle intercettazioni è possibile soltanto per l'accertamento dei reati di cui al catalogo dell'art. 380 c.p.p., previo vaglio di indispensabilità e di rilevanza dell'attività captativa.

Tuttavia, anche con riferimento al restringimento appena menzionato, il legislatore è intervenuto prevedendo un apposito regime intertemporale: l'art. 270 c.p.p. nella sua nuova formulazione si applica ai procedimenti iscritti a far data dall'11 ottobre 2023, cioè successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 127/2023.

Così ricostruita la cornice legislativa, bisogna evidenziare, però, come nel caso di specie sottoposto alle Sezioni unite, nessuno dei due procedimenti sia stato iscritto dopo il 10 ottobre 2023; sicché, l'applicazione dell'art. 270 c.p.p., da verificarsi in base alla norma previgente, dipende innanzitutto dalla suscettibilità del procedimento *ad quem* – nel quale si pretende di riversare i risultati *aliunde* ottenuti – di orientarsi all'accertamento dei reati di cui ai cataloghi *ex artt.* 266 o 380 c.p.p.; la questione va risolta prontamente, siccome l'associazione per delinquere non rientra tra i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma rientra tra quelli intercettabili *ex art.* 266, comma 1, c.p.p.

3. Il contrasto giurisprudenziale sul regime intertemporale.

Il nodo problematico ruota intorno all'individuazione della corretta interpretazione della locuzione adoperata dal legislatore quando ha previsto, sia pure all'esito delle varie interpolazioni, che la modifica normativa apportata all'art. 270 c.p.p. si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Poiché la vicenda giudiziaria si fonda sulla esistenza di due procedimenti, di cui solo quello *ad quem* è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020, diviene di fondamentale importanza comprendere se il regime intertemporale richieda che ad essere iscritto dopo il 31 agosto 2020 sia soltanto il procedimento “a valle” o, al contrario, entrambi i procedimenti penali.

⁵ Cfr. d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 127.

È di rapida intuizione che nel caso in cui si aderisse alla tesi da ultimo indicata, i risultati delle intercettazioni sarebbero inutilizzabili nel procedimento *ad quem*, con la conseguenziale necessità di annullare l'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari ove fondata in maniera determinante sulle captazioni assunte nel procedimento *a quo*.

Non a caso, sul punto, si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, bene esposti dalla sezione remittente e ripresi, con ulteriore impegno chiarificatore, dalle stesse Sezioni unite.

Secondo un primo indirizzo⁶, si dovrebbe avere riguardo alle sfumature lessicali dei regimi intertemporali fatti propri dal legislatore sin dalla del 2017; di conseguenza andrebbero differenziate, da un lato, le disposizioni che hanno imperniato il termine iniziale di applicazione alla data del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni e, dall'altro lato, le normative che menzionano, quale *dies a quo*, la data di iscrizione del procedimento.

Dall'opzione esegetica in commento discende che, ove il legislatore abbia inteso menzionare la data del decreto autorizzativo, si sia necessariamente riferito al procedimento "a monte", cioè quello dal quale promana il compendio captativo; ove, invece, il legislatore abbia mutato angolo prospettico valorizzando l'iscrizione del procedimento penale, debba ribaltarsi la logica interpretativa, riferendo l'iscrizione non (più) al procedimento a monte, bensì a quello a valle, vale a dire quello nel quale le intercettazioni andrebbero eventualmente acquisite ed utilizzate.

Tale impostazione sarebbe corroborata anche sul versante teleologico correlato alla *ratio* della norma. A tal fine, si afferma che lo "sguardo" del legislatore volge, non tanto verso il procedimento nel quale hanno luogo le intercettazioni quanto, piuttosto, in direzione del procedimento diverso nel quale l'accusa pretende di adoperarle a fini dimostrativi. Questa riflessione sarebbe, vieppiù, avvalorata dal fatto che l'art. 270 c.p.p. configura una norma sull'(in)utilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento, risultando fondamentale, sul piano normativo prima che applicativo, individuare temporalmente quali siano i procedimenti "recettori", non certo quelli "genetici".

Si aggiunge che l'esclusione del procedimento genetico da quelli annoverati dal regime intertemporale troverebbe una valida compensazione, sul piano delle garanzie, nel più stringente vaglio che il giudice deve svolgere per ammettere l'utilizzo dei dati captati, caratterizzato, sulla scorta delle più recenti novelle, dal doppio requisito della indispensabilità e del rilievo per i reati *ex artt. 266 (ratione temporis)* e 380 c.p.p.

⁶ Cass., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37911, nonché Cass., Sez. II, 13 giugno 2023, n. 37143.

Secondo l'opposto filone ermeneutico⁷, la locuzione «*procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020*» imporrebbe che entrambi i procedimenti siano stati iscritti dopo quella data, posto che il riferimento alla data di iscrizione del procedimento assolverebbe una funzione di delimitazione dell'ambito applicativo della disciplina, anche allo scopo di evitare il confusionario mutamento in corso d'opera dei regimi applicabili, ad esempio ove vengano in rilievo più decreti autorizzativi, di cui uno o più emessi fino al 31 agosto 2020 e uno o più emessi dopo questa data.

Si afferma che l'art. 270 c.p.p., nella formulazione qui di rilievo, si applica soltanto quando il procedimento *a quo* e quello *ad quem* siano stati iscritti dopo il 31 agosto 2020, restando esclusi dall'ambito applicativo sia i casi in cui l'iscrizione e il successivo provvedimento autorizzativo siano venuti ad esistenza fino al 31 agosto 2020, sia i casi nei quali l'iscrizione della *notitia criminis* sia anteriore al 1° settembre 2020 e il decreto autorizzativo delle intercettazioni sia stato emanato a partire da questa data. Precisano, inoltre, i sostenitori dell'esegesi in rassegna che soltanto in quest'ultimo caso si assisterebbe ad una effettiva deroga al principio *tempus regit actum*.

Con l'ordinanza di rimessione sopra menzionata, la Corte di cassazione ha dunque rimesso alle Sezioni unite la questione se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dal d.l. n. 161/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 7/2020) ed anteriore al d.l. n. 105/2023 (convertito con modificazioni dalla l. n. 137/2023), operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo questa data.

4. La decisione delle Sezioni unite.

Le Sezioni unite aderiscono al secondo degli orientamenti in contesa.

Innanzitutto, premettono che la questione da dirimere attiene solo incidentalmente all'art. 270 c.p.p., poiché ciò che viene in rilievo è il tema della successione nel tempo delle norme processuali e, più nello specifico, la portata applicativa dell'art. 9 del d.lgs. n. 217/2019 così come modificato dal d.l. n. 161/2019 con riguardo alla data di efficacia delle modifiche normative sul microsistema delle intercettazioni.

Sotto il profilo dogmatico, si rammenta che il diritto penale "c.d. transitorio" si compone di norme che disciplinano altre norme (cc.dd. "meta norme"), la cui previsione è atta alla individuazione della

⁷ Cass., sez. VI, 14 novembre 2022, dep. 2023, n. 9846, in *CED Cass.*, n. 284256; cfr. anche Cass., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 47235.

regola, tra tutte quelle coinvolte «nel conflitto temporale e nella successione di leggi», applicabile al caso concreto.

Nell'ambito processuale, il diritto penale transitorio deroga alla generale regola *tempus regit actum*, nel senso che il legislatore sottrae il *novum* all'ambito operativo delle ordinarie regole di diritto intertemporale, a volte conferendo ultrattività alla vecchia disciplina, a volte consentendo che la nuova disciplina operi in via retroattiva. Nel corpo normativo transitorio, si rinvengono – precisano le Sezioni unite – le cosiddette “*norme transitorie in senso stretto*”, che disciplinano le situazioni sorte sotto la disciplina antecedente e non ancora esauritesi.

Vero quanto sopra, il supremo Consesso nomofilattico prende le distanze dalla tesi dottrinale secondo cui l'art. 9 della l. n. 216/2017 avrebbe la sola funzione di prevedere una *vacatio legis* che, rimandando l'entrata in vigore dell'intero comparto normativo, si sottrarrebbe alla qualifica di regola transitoria. Secondo i giudici di legittimità, l'art. 9 cit., nella sua formulazione originaria, assumeva esattamente la funzione di norma transitoria derogando al principio del *tempus regit actum*.

Infatti, la norma in esame consegue lo scopo di sottrarre all'ambito esplicativo della riforma, e dunque anche allo specifico regime di utilizzabilità *ex art. 270 c.p.p.*, le attività di intercettazione che abbiano trovato il momento genetico prima del 1 settembre 2020, sebbene la questione della circolazione *extra-procedimentale* delle captazioni fosse materia di potenziale rilievo in epoca successiva.

Secondo la Corte, pertanto, la disposizione in esame deve essere interpretata avendo riguardo alla funzione di regolazione dei tempi di entrata in vigore dell'intero “corpo normativo”, e dunque a tutte le fasi del procedimento di intercettazione.

Vero è che a primo acchito l'attenzione dell'interprete si appunta sulle differenze lessicali tra la formulazione originaria dell'art. 9 cit. – che attribuiva rilievo all'atto autorizzativo delle captazioni – e la formulazione attuale della norma in parola che menziona, invece, i procedimenti iscritti dopo una determinata data.

Proprio questa divergenza lessicale sarebbe idonea, in astratto, a persuadere che la nozione di procedimento iscritto, ponendosi agli antipodi rispetto al precedente sintagma, sia necessariamente quello nel quale si pretende di utilizzare le intercettazioni *aliunde* acquisite.

In realtà – argomenta il supremo Consesso di legittimità – il mutamento lessicale non configura una modifica di prospettiva da parte del legislatore, bensì dipende da una esigenza di chiarificazione, a propria volta generata dalla «*non facile convivenza delle intercettazioni disposte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo con quelle disposte successivamente nell'ambito dello “stesso procedimento”*».

Nelle attività preliminari alla adozione ufficiale del testo di legge, erano stati mossi rilievi alla primigenia regola intertemporale sia dalla Commissione Giustizia del Senato sia dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede consultiva. Si era fatto notare il rischio di un doppio regime organizzativo e giuridico, affetto da maggiore incertezza operativa, nell'ambito dello stesso procedimento penale, sicché la convergenza verso il mutamento del criterio intertemporale in favore della data di iscrizione del procedimento sarebbe stata resa necessaria in vista di una complessiva razionalizzazione del sistema, anche alla luce delle Sezioni unite “Cavallo”, che contribuiscono a contenere gli effetti dell'unico caso che resta problematico: quello della riunione di due procedimenti penali, uno iscritto prima e uno iscritto dopo il 31 agosto 2020. In quest'ultima ipotesi, infatti, la nozione di “medesimo” procedimento fornita dalle Sezioni unite del 2019 dovrebbe far venire meno la stessa rilevanza della questione.

5. Conclusioni.

Con la decisione in commento, le Sezioni unite hanno statuito che l'art. 270 c.p.p., nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 161/2019 e anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 105/2023, opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

Tale approdo appare in linea con i motivi che hanno retto la mano del legislatore quando ha modificato il tenore letterale dell'art. 9 della l. n. 216/2017, prevedendo il riferimento non più al provvedimento autorizzativo del giudice ma alla data di iscrizione del procedimento penale.

Il dubbio se questa modifica letterale vada intesa come una inversione di rotta quanto alla individuazione del procedimento di rilievo di cui verificare la data di inizio è stato fugato in senso negativo.

L'esito avvalorato dalla Corte di legittimità appare apprezzabile in quanto la scelta opposta – quella di riferirsi al procedimento *ad quem* e non a quello *a quo* – sortirebbe effetti destabilizzanti sia per quanto attiene all'opportunità di regolazione omogenea dell'intero blocco normativo di cui alla riforma sulle intercettazioni del 2017, sia con riguardo alle esigenze di prevedibilità della decisione giudiziaria sul tema della utilizzabilità delle intercettazioni “circolanti”, che costituiscono – *per voluntatem legis* – l'eccezione alla regola.

L'orientamento accolto dalla Corte, valorizzando la stessa intenzione legislativa emergente dalle attività preparatorie, argina il rischio che la primigenia impostazione lessicale basata sull'atto autorizzativo generasse regimi normativi differenziati e disarticolati ove, prima del 1 settembre 2020,

nel medesimo procedimento fossero state autorizzate altre intercettazioni, con inevitabile disorientamento per le attività dell'organo d'accusa e della difesa.